



PARCO REGIONALE DI
MONTEVECCHIA E VALLE DEL
CURONE



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

L.R. 05/12/2008 N. 31

REGOLAMENTO TERRITORIALE

**Norme Forestali
della
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE**

Parte seconda

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO REGIONALE
DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO
FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**In attuazione della DGR X/4250 del 30/10/2015
Decreto DG Agricoltura 9527 del 11/11/2015
Decreto DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 5500 del 25/06/2014**

PREMESSA

NATURA GIURIDICA

Il presente Piano di Indirizzo Forestale è redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. n. 31 del 05 dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 13899 del 1 agosto 2003 con riferimento anche alla Delibera di Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008.

Il processo di piano è stato condotto in ottemperanza alle seguenti norme e documenti programmatori di settore:

D.lg. 227 del 18.05.2001 “ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57”;

Legge Regionale 05 dicembre 2008, 32 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”

Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);

Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, pubblicata sul B.U.R.L. 1°Suppl. Straord. n. 40 del 4 ottobre 2005) e s.m.i.;

Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n.7/14016);

Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/06 n. 8/2024);

Regolamento Regionale n. 5 del 20/07/2007 “Norme forestali regionali”;

Si rileva che il ZSC IT2030006 “Valle Santa Croce e Valle del Curone” è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (Decreto 30 aprile 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le cui misure di conservazione generali e e sito-specifiche sono individuate con DGR 1029 del 5 dicembre 2013.

PERIODO DI VALIDITÀ

Il Piano ha validità per quindici anni dalla sua approvazione definitiva; nel corso di tale periodo sarà comunque possibile predisporre rettifiche, adeguamenti e varianti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO

Art. 1 -Superfici assoggettate al piano

Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) si applicano al territorio del Parco Regionale di Montecchia e Valle del Curone in qualità di Ente Forestale.

In particolare si applicano:

alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;

alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi di cui r.d. 3267/1923;

al restante territorio del PIF, limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.

Art. 2 -Classificazione dei soprassuoli

Il P.I.F. individua e delimita a scala 1:10.000 i boschi secondo le disposizioni dell'art. 42 della L.r. 31/08.

Il piano classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza del Parco secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali.

Art. 3 -Il significato multifunzionale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, il Parco promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

In attuazione alla normativa di settore delle aree protette, al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e al Piano di Gestione del ZSC presente, il Parco promuove specifiche azione di miglioramento e tutela del patrimonio ambientale incluso nell'area protetta.

Art. 4 -Modalità di attuazione del piano

Il Piano di Indirizzo Forestale si attua attraverso i seguenti strumenti:

- le presenti Norme tecniche di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale di Montecchia e Valle del Curone per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale
- le Norme Forestali Regionali di cui al regolamento regionale 5/2007, così come modificate per effetto delle deroghe concesse dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31/2008;
- Indirizzi colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;
- Pianificazione forestale di dettaglio;
- Pianificazione territoriale
- Azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi;

Art. 5 –Gestione del Piano

Oltre alle funzioni conferite ai Parchi Regionali in base alla L.r. 31/2008, il parco, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:

- divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici.

2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):

- parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
- trasformazione del bosco (art. 43 L.r. 31/2008);
- definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
- valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
- nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo Forestale;
- eventuale contrassegnatura o martellata delle piante nei casi previsti dalla normativa e dal Piano;

3. Attività amministrativa:

- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
- definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale, pr quanto di competenza;

4. Attività tecnica:

- monitoraggio delle attività selvicolturali;
- concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;
- avvio di progetti strategici;
- presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

Art. 6 -Procedure di aggiornamento del Piano

In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro in bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala", è necessario apportare una rettifica alle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del parco di Montev ecchia e della Valle del Curone, da inviare per conoscenza alla Provincia interessata e alla regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel geoportale.

Mediante la redazione di un rapporto periodico si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, adeguamento e variante.

Ai sensi della nota della Regione Lombardia MI.2015.0204030, si deve intendere:

- **rettifica**: correzioni tecniche, senza discrezionalità politica, quali quelle legate a meri errori materiali (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) o ad adeguamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.), nonché l'inserimento nel PIF di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC. Le rettifiche, che sono escluse da VAS e VIC, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale che ha redatto il PIF e vanno comunicate alla Provincia, nonché periodicamente a Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici;
- **modifica**: correzioni minori, esplicitamente indicate dal PIF stesso, ma che costituiscono scelte discrezionali e come tali approvate con provvedimento dell'Organo politico dell'ente forestale che ha redatto il PIF (es. inserimento di altre strade già esistenti nel piano V.A.S.P.). Questi cambiamenti vanno comunicati a Provincia e a Regione, che esprimerà un parere, normalmente con lettera (salvo casi motivati); comprendono solo cambiamenti che non richiedono procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con l'esclusione dalla procedura;
- **variante**: tutti gli altri cambiamenti, che dovranno essere approvati dalla Provincia competente previo parere regionale, che sarà emesso con decreto. Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, nonché i cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con la necessità di assoggettamento alla procedura di VAS o VIC.

Le varianti del Piano di Indirizzo Forestali dovranno essere sottoposte a Valutazione d'Incidenza.

TITOLO 2 – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 7-Rapporti con il P.T.C.

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento.

Eventuali modifiche del PTC, conseguenti al suo iter di approvazione, o eventuali varianti del PTC che dovessero comportare limitazioni all'attività selvicolturale, alla viabilità forestale o alla trasformazione del bosco, saranno da considerarsi immediatamente prevalenti e quindi recepite dal PIF.

Art. 8 -Rapporti con il Piano Provinciale Cave

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente.

Art. 9 -Rapporti con la pianificazione comunale

Ai sensi del comma 3 dell'art.48 della L.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 art. 8 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005.

In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della citata, le valutazioni di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti al Piano d'Indirizzo Forestale ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dal PIF. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico del Parco competente sulla conservazione del P.I.F.

Dal punto di vista metodologico:

a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni contenute nel P.I.F.

b) In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.

c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente valutare gli effetti dei piani o dei progetti oggetto di valutazione sulle superfici boscate individuate dal PIF o dall'analisi di maggior dettaglio effettuata del piano locale.

Art. 10 - Indirizzi per la pianificazione forestale di dettaglio

Il Parco riconosce l'importanza della pianificazione assestamentale quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.

Per le proprietà forestali di estensione superiore ai 20 ettari la disponibilità di un documento pianificatorio di dettaglio, anche di tipo semplificato, condiziona la possibilità di accedere ai contributi derivanti da risorse del Parco.

E' inoltre obbligatoria la predisposizione di documenti di pianificazione di dettaglio per la conduzione delle superfici forestali sottoposte a forme di gestione particolari per uso ludico (ampi ambiti residenziali cintate) che potrebbero compromettere la perpetuazione della forma bosco, a prescindere dalle dimensioni delle aree oggetto di intervento.

I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

Il Parco incentiva la predisposizione dei piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate o vicine.

Art. 11 – Accesso a contributi e finanziamenti

Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente:

- le azioni di piano indicate nella tavola “Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi” o descritte dalle schede relative alle azioni di piano;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.

Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell’interesse delle collettività. Non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica.

Tutti i predetti interventi sono classificati come “utili” ai sensi dell’art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l’erogazione di contributi e gli interventi compensativi.

Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte.

La stima dei costi deve essere definita applicando i prezzi del Prezziario dei lavori forestali adottato da Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco, e sottraendo valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, che deve essere stimato con riferimento ai costi di alienazione all’imposto.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

Art. 12 -Interventi di trasformazione d'uso dei boschi -generalità

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Parco, per il territorio di propria competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Oltre che in coerenza con le disposizioni del PTC del Parco

L'intera superficie del Parco è classificata ad elevato coefficiente di boscosità.

La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori ai 100 mq dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo le azioni mitigazione previste.

Sono escluse dalla presentazione di relazione forestale e ambientale le trasformazioni a fini agricoli nelle aree individuate per la trasformazione areale agricola in tavola 15 del presente Piano.

Se necessario il Parco potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.

Le trasformazioni all'interno dei siti di Rete Natura 2000 (ZSC e/o ZPS), se non direttamente finalizzate alla conservazione o ricostituzione di habitat, sono soggette a valutazione di incidenza.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, ad eccezione degli interventi inerenti esclusivamente la viabilità o le sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 13 -Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

-
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografabili;

Tutte le trasformazioni, se non diversamente definito dagli articoli che seguono, sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione indicati all'articolo 17 e successivi, con l'applicazione delle modalità di calcolo oltre descritte.

Art. 14 -Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

La tavola "trasformazioni ammesse" individua le zone in cui è ammessa la trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità agricole e ambientali.

Tali trasformazioni consistono nel recupero di superfici collinari, terrazzate e non, in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 20 anni) e da destinare all'agricoltura nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 10.000 mq contigui.

Ad eccezione degli ambiti collinari terrazzati la trasformazione può essere richiesta soggetti di cui all'Art. 60, comma 1° lettere a) e b) della L.R. 12/2005 o da enti pubblici, così come previsto dal PTC del Parco

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Art. 15 -Trasformazioni speciali non cartografabili

La tavola "trasformazioni ammesse" individua le zone suscettibili di trasformazioni speciali non cartografabili.

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili le trasformazioni non comprese nel precedente caso per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l'impossibilità di pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-

pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili opere pubbliche, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano VASP, allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo, ampliamento di edifici produttivi, interventi volti ad allontanare il bosco dagli edifici fino ad una distanza di 20 m, per esigenze di sicurezza, purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente.

Deve comunque essere verificata l'ammissibilità delle trasformazioni ai sensi del PTC, le cui disposizioni sono sovraordinate al PIF.

A tali trasformazioni si applicano gli oneri di compensazione di cui all'art. 17 e successivi.

Art. 16 -Interventi non considerati trasformazione del bosco

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative, non sono considerati interventi di trasformazione di bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso o del paesaggio.

Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi rientrare tra quelli "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42/2004.

Art. 17 – Rapporti di compensazione

Il PIF, in funzione delle analisi condotte e delle caratteristiche dei diversi soprassuoli forestali, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema insediativo dell'area e ai livelli di naturalità, attribuisce i rapporti di compensazione indicati in tabella seguente:

Tipo di trasformazione	Aree boscate retinate per trasformazioni areali in tavola 15	Altri boschi (Tavola 4): querceti di farnia e/o rovere, querceti di roverella, quercocarpineti, pineta di pino silvestre, alneto di ontano nero	Altri boschi (Tavola 4): rimboschimenti di latifoglie, aceri frassineto, saliceti	Altri boschi (Tavola 4): robinieti misti, orno ostrieti, rimboschimenti di conifere, betuleto	Altri boschi (Tavola 4): robinieto puro, vivai abbandonati, zona di recente invasione, altre formazioni antropogene, altri boschi
Trasformazione a finalità agricola presentata da aziende agricole	1:1	non possibili	non possibili	non possibili	non possibili
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art. 16 del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), realizzate da Enti pubblici con superficie boscata trasformata di massimo 500 mq	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art. 16 del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), realizzate da Enti pubblici con superficie boscata trasformata di oltre 500 mq	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Trasformazioni speciali non cartografate	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Cave o discariche, reti di pubblica utilità, altre opere pubbliche, altre trasformazioni	1:1	1:4	1:3	1:2	1:1

Art. 18 - Costi di compensazione

Per ogni trasformazione forestale deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005.

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale.

Il PIF descrive nella relazione di piano e nelle schede descrittive delle azioni di piano le modalità di realizzazione degli interventi e la priorità con cui procedere alle attività compensative.

Sono considerati interventi compensativi:

- Azioni di pronto interventi di piccola entità finalizzati al ripristino funzionale di sentieri;
- sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, riqualificazione di boschi colpiti da avversità meteoriche, diradamenti e naturalizzazioni di impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
- realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
- miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei a specie faunistiche tutelate;
- gestione della vegetazione lungo il reticolo idrografico minore.

I rimboschimenti e gli imboschimenti andranno concentrati nella porzione di pianalto ricompresa nei comuni di Lomagna, Osnago, Cernusco Lomb., Missaglia, Montecchia e limitatamente nelle altre porzioni laddove funzionali a potenziare i corridoi ecologici e/o a incrementare le fasce alberate lungo i corsi d'acqua.

I rimboschimenti dovranno essere realizzati su superfici tali da poter essere considerati boschi.

Art. 19 -Trasformazioni senza obblighi di compensazione o con obblighi di minima entità

Tutti gli interventi attinenti alle seguenti tipologie di opere:

- sistemazione del dissesto idrogeologico eseguite esclusivamente tramite opere di ingegneria naturalistica;
- viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti dal Piano di Indirizzo Forestale o dal Piano di Gestione del ZSC;
- interventi di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

Sono esonerati dall'obbligo di compensazione, indipendentemente da chi sia il soggetto proponente

Le trasformazioni di cui alla lettera a) sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Art. 20 –Costo degli interventi compensativi

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in mq, per il valore unitario a mq del costo di compensazione, ragguagliato al rapporto di compensazione.

Il valore unitario espresso in € per mq del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la materia forestale e del costo del terreno, definito annualmente dalla commissione provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, secondo i dettati del punto 5.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 675/2005 e s.m.i..

Art. 21 - Aree da destinare a interventi compensativi

Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco devono essere realizzati prioritariamente all'interno del territorio oggetto del PIF e in secondo luogo in aree ecologicamente connesse con questo e/o funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica, sia a livello regionale sia locale.

Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi.

Art. 22 – Utilizzo di fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- l'arboricoltura da legno in terreni non boscati;
- le migliorie e le cure colturali nei boschi secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;
- gli interventi protettivi, ricreativi, paesaggistici e naturalistici specificatamente previsti nel piano;

- gli interventi di salubrità ambientale specificatamente previsti nel piano;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti nel piano viabilità agro silvo-pastorale;
- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), solo nelle aree indicate all'articolo 18;
- piani di assestamento su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associato;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto sopra indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, viari o sportivi o in ambiti estrattivi, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.